



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

20/11/2023

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Riferimento normativo

L'articolo 4 del DL 145 del 18 ottobre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18-10-2023, e vigente dal 19 ottobre 2023, introduce, esclusivamente per il periodo d'imposta 2023, e limitatamente alle persone fisiche titolari di partita iva, la possibilità di effettuare i versamenti del secondo acconto delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi (ordinariamente scadenti il 30 novembre 2023) entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, con decorrenza sempre dal 16 gennaio, applicando gli interessi dalla rata successiva alla prima.

Successivamente, in data 9 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 31/E a commento della presente disposizione normativa.

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Soggetti destinatari

Il rinvio della scadenza riguarda esclusivamente le persone fisiche.

In particolare, si deve trattare delle persone fisiche che risultino, contemporaneamente:

- titolari di partita iva;
- che abbiano dichiarato ricavi o compensi, nell'anno 2022, complessivamente non superiori a 170.000 euro, così come risultanti nel Modello Redditi PF 2023.

Dal momento che la norma parla di partita iva individuale, risultano ricompresi i soggetti titolari di impresa familiare o coniugale; mentre non vi può rientrare il familiare o il coniuge, in quanto non direttamente titolari di partita iva.

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Soggetti esclusi

Al contrario, non possono beneficiare della proroga:

- Le persone fisiche titolari di partita iva (alla data di entrata in vigore della norma);
- I soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio società di persone, di capitali, associazioni professionali ed enti non commerciali);
- Coloro i quali hanno dichiarato ricavi o compensi nell'anno 2022 superiori a 170.000 euro;
- Coloro i quali nell'anno 2022 non abbiano conseguito compensi o ricavi.

Per quanto riguarda i soci di società, qualora gli stessi siano anche dotati di una partita iva individuale, potranno godere della proroga (sussistendo anche gli altri requisiti).

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Imposte oggetto di rinvio

Potrà essere differito il versamento del secondo (o unico) acconto delle seguenti imposte:

- Irpef;
- Imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari e dei contribuenti minimi;
- Cedolare secca sugli affitti;
- Altre imposte dirette.

Sono invece escluse dalla proroga del versamento:

- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Premi assicurativi inail.

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Modalità di rinvio

Il versamento del secondo acconto delle imposte anziché al 30 novembre 2023, può essere effettuato in una unica soluzione al 16 gennaio 2024 o in cinque rate mensili di pari importo, tutte scadenti il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 16 gennaio 2024 (e l'ultima scadente il 16 maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, come previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 241/1997.

NOVITA' DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

La determinazione della soglia di ricavi o compensi

Le persone fisiche devono aver conseguito nel periodo d'imposta 2022, compensi o ricavi, di cui all'articolo 57 del Tuir non superiori a 170.000 euro.

Nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, occorre far riferimento alla somma dei ricavi e/o compensi conseguiti nel medesimo periodo (sia che si tratti di ricavi che di compensi).

Nel caso in cui il soggetto eserciti attività agricola o agricola connessa, occorre considerare:

- L'ammontare del volume d'affari (rigo VE50 della dichiarazione Iva 2023);
- L'ammontare complessivo del fatturato (se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva);
- L'ammontare complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva se il soggetto esercita altre attività commerciali.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Condizioni di accesso e di permanenza nel regime forfettario

I commi da 54 a 71 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, così come modificati dall'articolo 1, comma 54 della Legge 197/2022, disciplina il regime forfettario previsto per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, e ne fissa i requisiti per l'accesso.

In particolare, i requisiti richiesti per accedere e permanere nel regime forfettario risultano essere:

- Limite di ricavi/compensi, ai sensi artt. 54, 57 e 85 del Tuir, conseguito nell'anno precedente non superiore a 85.000 euro, ragguagliati a periodo;
- Limite dei compensi erogati a terzi a titolo di lavoro dipendente, per collaboratori, per associati in partecipazione e a titolo di lavoro accessorio, non superiore a 20.000 euro.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Determinazione dei compensi e ricavi

Al fine di verificare correttamente la soglia di ricavi/compensi occorre tener presente che:

- Non rientrano i maggiori ricavi da adeguamento agli ISA;
- Rientra il bollo di 2 euro se addebitato in fattura al cliente;
- Rientra l'eventuale 4% inps addebitato a titolo di rivalsa;
- In caso di svolgimento di diverse attività, occorre prendere in considerazione il totale dei ricavi/compensi percepiti per ognuna.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Superamento della soglia

La novità rilevante dal 2023, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, riguarda il superamento della soglia di ricavi/compensi.

Viene così disposto che:

- al superamento della soglia di 85.000 euro (ma entro i 100.000 euro) si fuoriesce dal regime agevolato a partire dall'anno successivo;
- qualora, nel corso del medesimo periodo d'imposta, venga superata la soglia dei 100.000 euro, si decade dal regime agevolato nel corso dell'esercizio stesso.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Superamento della soglia

AMMONTARE RICAVI NEL 2023	REGIME FISCALE PER GLI ANNI 2023 E 2024
Fino a 85.000 euro	Anno 2023: il regime forfetario è confermato
	Anno 2024: il regime forfetario è mantenuto
Oltre 85.000 euro ma fino a 100.000 euro	Anno 2023: il regime forfetario è confermato
	Anno 2024: si passa al regime ordinario
Oltre i 100.000 euro	Anno 2023: si passa al regime ordinario dal momento in cui si supera la soglia dei 100.000
	Anno 2024: si applica il regime ordinario

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario in corso d'anno

Superando la soglia dei 100.000 euro nel corso dell'anno, si vanno a creare ai fini iva, due regimi fiscali distinti nel corso del medesimo anno:

- Regime forfettario nel periodo: 01/01-giorno antecedente l'emissione della fattura con cui si supera la soglia;
- Regime ordinario nel periodo: giorno dell'emissione della fattura con cui si supera la soglia-31/12.

Conseguentemente andranno gestiti in maniera differente gli adempimenti contabili e fiscali propri dei due regimi.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario in corso d'anno

Relativamente al 1° periodo, ossia quello ante superamento dei 100.000 euro, vengono previsti ai fini iva, i seguenti adempimenti:

- Vanno emesse le fatture senza applicazione di iva e ritenuta, soggette a marca da bollo;
- Le fatture possono essere cartacee (ricorrendone i presupposti e comunque non oltre al 31 dicembre 2023);
- Non occorre predisporre Li.Pe. e dichiarazione Iva.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario in corso d'anno

Relativamente al 2° periodo, ossia quello post superamento dei 100.000 euro, vengono previsti ai fini iva, i seguenti adempimenti:

- Vanno emesse le fatture con applicazione di iva (e della eventuale ritenuta);
- Le fatture devono essere elettroniche;
- è possibile dalla medesima data esercitare il diritto alla detrazione iva;
- Si potrà procedere alla rettifica della detrazione (in positivo) dell'iva relativa a beni acquistati e ancora presenti;
- Occorre predisporre Li.Pe. e dichiarazione Iva.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

Il passaggio dal regime ordinario al forfettario

Qualora un contribuente in regime ordinario nell'anno 2023, risulti possedere i requisiti per accedere al regime forfettario dal 2024, lo stesso dovrà operare la rettifica alla detrazione iva su:

- Beni o servizi non ancora utilizzati;
- Beni ammortizzabili.

Tale rettifica va effettuata proprio nell'ultima dichiarazione iva relativa al periodo in cui si fuoriesce dal regime ordinario, mediante la compilazione dell'apposito prospetto D, e riportando il dato emergente nel rigo VF70.

Il relativo riversamento dell'iva a suo tempo detratta andrà effettuato con la scadenza del versamento dell'iva annuale.

FORFETTARI: CRITICITA' E SPUNTI IN VISTA DEL 2024

L'obbligo della fatturazione elettronica dal 2024

L'articolo 18 del Decreto Legge 36/2022 aveva già previsto l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell'anno precedente (2021) avevano superato i 25mila euro di fatturato.

A partire dal primo gennaio 2024 toccherà invece a tutti i contribuenti in possesso di partita iva in regime forfettario, a prescindere dal fatturato.

L'articolo 10-bis del Decreto Legge 119/2018 ha previsto il divieto di emissione di fattura elettronica per gli operatori sanitari quando emettono fattura attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti, ad esempio) per gli anni dal 2019 al 2023 compresi.

Se dovesse venire confermata tale disposizione anche per il 2024, interesserà di conseguenza anche i contribuenti forfettari.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Rinvio della scadenza di versamento dei contributi

Il messaggio 4012 del 14 novembre 2023 dell'Inps ha previsto che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di "ottobre 2023", il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023.

Per quanto riguarda invece i compensi erogati nei mesi da luglio a settembre 2023, il versamento dei relativi contributi, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023 (circolare 88 dell'Inps).

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

La circolare 88 del 31 ottobre 2023 dell'Inps fornisce una serie di chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione della riforma dello sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.

Un *primo* aspetto riguarda la definizione di lavoratore sportivo, in base al quale rientrano in tale nozione esclusivamente i soggetti individuati dal 1° comma dell'articolo 25, mentre rimangono escluse tutte le altre figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici diverse dai soggetti individuati dal citato comma, quali, ad esempio, i custodi, gli addetti alle pulizie, coloro i quali si dedicano ai posti di ristoro, ecc.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

Un *secondo* aspetto riguarda l'impiego di collaboratori occasionali in ambito sportivo.

La circolare precisa che la normativa riportata nel comma 3-bis dell'articolo 25 in materia di impiego di collaboratori occasionali (ossia che i soggetti dell'ordinamento sportivo possono impiegare "i lavoratori occasionali secondo la normativa vigente") si riferisce sia ai soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

Un *terzo* aspetto riguarda l'utilizzo del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche quale strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico.

Il Rasd diventa il reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di “portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali” relativi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo, con l'obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale, e, così come riportato nell'articolo 28, sostituisce a tutti gli effetti il Centro per l'impiego e l'Inps (facoltativamente quest'ultimo aspetto).

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

Un *quarto* aspetto riguarda la corretta applicazione della franchigia dei 5.000 euro in tema previdenziale per l'anno 2023.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa.

La circolare dell'inps precisa che concorrono a tale fine i compensi erogati *dal 1° luglio 2023*.

Qualora il lavoratore sportivo sia soggetto a diversi rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti (ossia il limite va considerato nel complesso dei rapporti di lavoro e non riferito ad ogni singolo rapporto). Rientrano nel calcolo anche le somme riferite a rapporti di collaborazione occasionale, se qualificati come sportivi.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

Un *quinto* aspetto riguarda il corretto trattamento previdenziale relativamente all'impiego di lavoratori autonomi con partita iva.

La circolare dell'inps precisa che anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.

Viene previsto anche per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Chiarimenti della circolare 88 dell'inps

Un sesto aspetto riguarda i contratti di collaborazione amministrativo-gestione in ambito sportivo.

Ad essi sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, che prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Viene però precisato che l'aliquota IVS da applicare è pari al 33 *per cento* per i compensi erogati nei mesi di *luglio* e *agosto* 2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, così come disciplinato dall'articolo 37, comma 4, che rinvia all'articolo 35, commi 2, 6 e 7, è pari al 25 per cento.

RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI SPORT

Riepilogo aliquote previdenziali

Tipologia lavoratore	Aliquota contributiva
Lavoratore dipendente subordinato	33% + contribuzione aggiuntiva
Co.co.co. Sportivo senza altra copertura	25% + 2,03%; totale 27,03%
Co.co.co. Sportivo con altra copertura o pensionati	24%
Autonomo con p. iva senza altra copertura	25% + 1,23%; totale 26,23%
Autonomo con p. iva con altra copertura o pensionati	24%
Co.co.co amministrativo-gestionale senza altra copertura	25% + 2,03%; totale 27,03%
Co.co.co amministrativo-gestionale con altra copertura o pensionati	24%

I collaboratori amministrativo-gestionali, per i soli mesi di luglio e agosto 2023 devono applicare l'aliquota ordinaria del 33%, oltre alla contribuzione aggiuntiva del 2,03%, per un totale di 35,03%.